



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MICHELE GIUA”



ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745
email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922

I.I.S.S. "M. GIUA" CAGLIARI
Prot. 0018900 del 15/09/2026
I-1 (Uscita)

ANNO SCOLASTICO 2026/2027

REGOLAMENTO DI VIGILANZA

(approvato dal Consiglio di Istituto del 14/09/2026)

INTRODUZIONE

La vigilanza sugli studenti costituisce un preciso obbligo per il personale interessato, discendendo dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza sugli studenti ha carattere prioritario su ogni altra attività e nell'ambiente scuola si esercita nelle seguenti situazioni:

- ingresso degli studenti nell'edificio scolastico
- svolgimento delle attività didattiche
- cambi di turno dei docenti
- spostamento degli studenti da un ambiente a un altro
- l'intervallo/ricreazione
- vigilanza sugli studenti bisognosi di assistenza
- vigilanza durante l'uscita dall'Istituto

1. VIGILANZA ALL'INGRESSO

La vigilanza all'ingresso dell'edificio scolastico è garantita dai collaboratori scolastici dieci minuti prima dell'orario di ingresso; nei casi di pioggia l'ingresso degli studenti sarà anticipato per quanto possibile e la vigilanza assicurata dal collaboratore scolastico in servizio presso i corridoi in cui si affacciano le aule.

2. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Il responsabile della vigilanza è il docente nell'unità oraria di riferimento e nel luogo in cui l'attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).

Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto alla presenza in aula cinque minuti prima dell'orario di ingresso degli studenti (rif. art. 29 comma 5 CCNL 2007). Il docente che durante lo svolgimento dell'attività didattica si allontana, per valide esigenze personali deve, prima di allontanarsi, incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Qualora all'inizio della lezione il docente risulti assente, il



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MICHELE GIUA”



ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745
email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922

collaboratore scolastico dovrà immediatamente comunicare al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore l'assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

È concesso agli studenti di allontanarsi dall'aula o laboratorio in cui si svolge l'attività didattica per periodi di tempo molto brevi; in nessun caso deve essere concesso di allontanarsi dal corridoio in cui la classe svolge l'attività didattica se non per motivate e urgenti richieste caratterizzate da esigenze eccezionali; in questo caso lo studente dovrà esplicitare al docente presente nell'aula o laboratorio la meta da raggiungere e il motivo dello spostamento; il docente ne valuterà l'urgenza e i tempi di attuazione. Le uscite dall'aula o laboratorio dei singoli studenti, autorizzate dall'insegnante in orario, dovranno avvenire sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici presenti ai piani.

Non è consentito commissionare allo studente attività di servizio, quali fare fotocopie e quant'altro; detti servizi, qualora necessario, devono essere richiesti ai collaboratori scolastici.

3. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DOCENTE E/O SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI DA UN AMBIENTE A UN ALTRO

In considerazione dell'articolazione oraria su più classi del personale docente e dell'eventuale spostamento degli studenti in altre aule o laboratori, i collaboratori scolastici in servizio dovranno garantire particolare cura alla sorveglianza degli studenti in caso di assenza dell'insegnante.

Durante gli spostamenti, in assenza del personale docente, gli studenti e tutto il personale seguiranno le indicazioni del “Regolamento di Istituto” e del “Regolamento per gli ambienti di apprendimento”.

I collaboratori scolastici sono tenuti all'assidua vigilanza durante lo spostamento degli studenti da un ambiente all'altro o l'eventuale cambio turno degli insegnanti nella stessa aula o laboratorio.

In considerazione dell'articolazione oraria su più classi del personale docente e della conseguente fisiologica scopertura di numerose classi ai cambi dell'ora, i collaboratori scolastici in servizio dovranno garantire particolare cura alla sorveglianza degli studenti in caso di assenza dell'insegnante.

Al cambio d'ora, non è consentito agli studenti lasciare la propria aula; sarà cura del docente subentrante concedere il permesso di uscire.

Durante gli spostamenti verso la palestra o laboratori, le classi dovranno attendere il docente nelle rispettive aule.

I docenti di Scienze motorie e di discipline che prevedono l'uso di laboratori o ambienti didattici non corrispondenti all'aula assegnata alla classe generica avranno cura di ricondurre



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELE GIUA"



ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745
email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922

gli studenti nelle proprie aule al termine delle attività previste e comunque prima del cambio dell'ora.

I collaboratori scolastici sono tenuti all'assidua vigilanza durante i cambi turno degli insegnanti.

I docenti che iniziano il servizio giornaliero o provengono da ora di intervallo sono tenuti a farsi trovare all'ingresso dell'aula in attesa dell'uscita del docente.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega; qualora l'attesa si prolunghi oltre i cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto; in questo caso il collaboratore scolastico provvederà a comunicare al Dirigente o suo collaboratore il ritardo del docente al fine di provvedere all'eventuale sostituzione.

Nel caso il docente abbia lezione nell'ora successiva, lascerà la classe al suono della campana recandosi tempestivamente nell'aula in cui dovrà svolgere la lezione successiva, la vigilanza della classe sarà assicurata dai collaboratori in servizio nel reparto.

I collaboratori scolastici hanno sempre il dovere di accertare ritardi o assenze improvvise dei docenti nelle classi e di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o suo collaboratore il ritardo o l'assenza, assicurando la vigilanza fino alla sostituzione.

4. VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE / INTERVALLO

Durante la ricreazione, rientrando a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica (cfr. art. 28 comma 10 CCNL 2007), il personale docente in servizio, coadiuvato dal personale ausiliario, deve vigilare sul comportamento e l'incolumità degli studenti e deve organizzare l'attività di ricreazione, ponderando il grado di maturità dei propri studenti, al fine di evitare danno a persone o cose.

La vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione è assicurata dai docenti in servizio nella classe durante l'intervallo (docente della terza ora) per tutta la sua durata e dai collaboratori scolastici (per questi ultimi esclusivamente presso il reparto di pertinenza).

È appena il caso di ricordare quanto questo aspetto sia oltremodo gravoso di responsabilità nei casi di vigilanza di studenti minorenni.

La ricreazione nello spazio esterno antistante al lato dell'ingresso principale (blocco Delta) della sede di Cagliari e nel parcheggio antistante l'ingresso principale della sede di Assemini sarà autorizzata dal docente dell'ora solo dopo attenta valutazione della condotta della classe e sempre sotto la continua vigilanza dell'insegnante.

In caso di mancato rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del D.S. da parte degli studenti, i docenti impediranno lo svolgimento della ricreazione negli spazi esterni.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELE GIUA"



ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745
email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione verrà effettuata esclusivamente all'interno delle aule e nei corridoi di pertinenza.

5. VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA SPECIFICA

In conseguenza dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente di sostegno in base all'orario di servizio, nonché dai collaboratori scolastici assegnati al piano di riferimento.

6. VIGILANZA IN USCITA, PRIMA DEL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per quanto riguarda le uscite anticipate degli studenti, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e da eventuali circolari e disposizioni del Dirigente Scolastico.

7. VIGILANZA IN USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi reparti, effettuano la vigilanza e accompagnano gli studenti dall'uscita dell'aula o laboratorio assegnati fino al cancello di uscita dall'Istituto, assicurando il regolare deflusso.

L'utilizzo delle scale antincendio è assolutamente vietato agli studenti e al personale, fatto salva diversa disposizione emanata dal D.S.

8. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, Dirigente Scolastico, in relazione alle disposizioni organizzative) per tutto il tempo in cui gli studenti sono affidati all'istituzione scolastica, ovvero dal momento dell'ingresso a quello di uscita, compreso il tempo destinato alla ricreazione/intervallo, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi, in rapporto al grado di maturità degli studenti.

Le forme di responsabilità imputabili al personale scolastico nei casi di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile extracontrattuale verso terzi (verso gli studenti e le loro famiglie);
- la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri ascrivibili allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale (per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente);
- la responsabilità penale (per violazione di norme penalmente sanzionabili).



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MICHELE GIUA”



ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745
email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922

In merito alla responsabilità civile extracontrattuale, si riportano le principali disposizioni normative del Codice civile:

- ✓ art. 2047: «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».
- ✓ art. 2048: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza».

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Occorre inoltre ricordare che l'art. 61 della L. n. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale del docente soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli studenti, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli studenti sottoposti a vigilanza.

L'insegnante si libera della “responsabilità” se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e se, nonostante l'impedimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee a evitare il danno.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà proporzionale all'età e al grado di maturità degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Romina Lai

firmato digitalmente